



Comune di Bologna

OdG n.: 216
PG n. 80312/2014
Data seduta: 12/05/2014
Data inizio vigore: 01/01/2014

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

OdG. 182 PG n. 45782/2015 Data seduta: 26/03/2015 Data inizio vigore: 01/01/2015 Testo totalmente consolidato

OdG n. 272 PG n. 211580/2015 Data seduta: 17/07/2015 Data inizio vigore: 01/01/2015 Testo totalmente consolidato

OdG n. 352 PG n. 344640/2015 Data seduta: 23/12/2015 Data inizio vigore: 01/01/2016 Testo totalmente consolidato

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C.-IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) DI CUI ALL'ART.1 COMMA 639 E SS. DELLA LEGGE 147/2013.

INDICE

Art.1- oggetto

Art.2- pertinenze

Art.3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art.4 - esenzione ex art.9bis comma 1 D.L.47/14, convertito con modificazioni con L.80/14;

Art.5 - Dichiarazione delle aliquote applicate

Art. 6- Versamenti e rimborsi di modesta entità

Art. 7- Riscossione coattiva

Art. 8- Funzionario Responsabile IUC-IMU e sanzioni

Art. 9- Notifiche

Art.10 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. Del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della componente IMU (imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii.) della nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 commi 639 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

3. Ai fini di questo regolamento il termine "imposta municipale propria" o "IMU" dovrà intendersi riferito alla componente I.U.C.-IMU di cui all'art.1 commi 639 e ss della Legge 147/13.

Art.2 - Pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria, per pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.13 D.L.201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione

soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 – Esenzione ex art.9bis comma 1 D.L.47/14, convertito con modificazioni con L.80/14;

1. A decorrere dal 01/01/2015 - in applicazione di quanto disposto dall'art.9bis comma 1 del D.L.47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014 - si considerano abitazioni principali ai fini IMU quelle rientranti nella definizione di cui al comma 1 del suddetto art.9bis.

2. Ai fini del riconoscimento ai fini IMU dell'equiparazione di cui al precedente comma 1 è necessario presentare al Comune apposita dichiarazione attestante il possesso dei necessari requisiti.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 - alla luce del tenore letterale della citata norma di legge e della necessità di darne applicazione teleologicamente orientata e presidiata da effettiva possibilità di controllo- risulta applicabile esclusivamente all'unità immobiliare di titolare di pensione estera iscritto all'AIRE del Comune di Bologna.¹

Art. 5 - Dichiarazione delle aliquote applicate

1. Il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all'aliquota ordinaria) è tenuto, nelle sotto elencate ipotesi, a presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata:

- a) relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti e affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale;
- b) relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:
 - 1) persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
 - 2) studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o a una specializzazione post-laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;
 - 3) lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti;
- c) per i tre anni in cui spetta l'applicazione dell'aliquota agevolata, relativamente agli immobili utilizzati direttamente ed esclusivamente da imprese che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto di fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;
- d) relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:

¹ Comma inserito con determinazione PG.N.344640/2015 con decorrenza 01/01/2016.

- a) codice fiscale;
- b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
- c) domicilio fiscale o sede legale;
- d) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
- e) codice fiscale, cognome, nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare come abitazione principale (nelle ipotesi di unità immobiliare locata o concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta).

3. Per le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, alla dichiarazione di cui al comma 2, il soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare copia del contratto se lo stesso non è stato verificato e controfirmato da almeno due Organizzazioni Sindacali, delle quali una degli inquilini, e una della proprietà. Tale obbligo si rende necessario per consentire un'attività adeguata di verifica e controllo circa la spettanza dell'agevolazione.

4. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

Art. 6- Versamenti e rimborsi di modesta entità

- 1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
- 2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 12,00 Euro.
- 3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 12,00 Euro di cui al comma 1.

Art. 7- Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ed è disciplinata dall'apposito regolamento comunale (regolamento PG n.161723/98 e successive modificazioni in materia di entrate e riscossione).

Art.8- Funzionario Responsabile IUC-IMU e sanzioni

- 1. Il funzionario IUC-IMU è nominato ai sensi e con i poteri di cui all'art.1 comma 692 e ss. Della Legge 147/13 e ss.mm.ii.
- 2. Ai fini IUC-IMU (vigente dal 01/01/2014) si applicano le disposizioni in materia sanzionatoria di cui all'art.1 commi 695 e ss. della Legge 147/13 nonché le relative previsioni regolamentari contenute nel Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione, approvato con delibera PG n.1579/12 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Notifiche

- 1. Le notifiche degli atti di accertamento IUC-IMU verranno effettuate, quando possibile, anche tramite pec.

Art.10- Entrata in vigore del regolamento

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.